



PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA

PROGRAMMA ANNUALE DI GESTIONE 2009
ALLEGATO N.2

REGOLAMENTI EDILIZI

**Previsti dalle Norme di Attuazione
del Piano di Parco ai sensi degli articoli relativi a:**

- | | |
|--|--------------------------|
| - <i>Tensostrutture</i> | <i>art. 5. 1. 15</i> |
| - <i>Chioschi</i> | <i>art. 19. 7. 1</i> |
| - <i>Cabine per campi di gara</i> | <i>art. 19. 7. 2</i> |
| - <i>Basi logistiche scuole sci</i> | <i>art. 19. 7. 3</i> |
| - <i>Incongrui tecnologici</i> | <i>art. 34. 10. 1. 5</i> |
| - <i>Tende ombreggianti e ombrelloni</i> | <i>art. 34. 10. 1. 5</i> |
| - <i>Legnaie-Deposito</i> | <i>art. 34. 10. 1. 5</i> |

DATA PROGETTO: novembre 2008

www.pnab.it - Info@pnab.it



Tensostrutture

(Ex articolo 5.1.15. del PdP)

ART. 5 – DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

5.1.15. - l'allestimento di strutture mobili di riparo (tensostrutture) fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Parco sulla base dei criteri fissati nell'ambito di un Regolamento approvato entro il Programma annuale di gestione che detterà prescrizioni relativamente a ubicazione, periodo di utilizzo, colori e dimensioni, le quali non potranno comunque superare i 200 mq ; per quanto concerne le tende ombreggianti si rimanda all'art. 34.10.13 (classe XIV – altre strutture ricettive e turistiche).

Regolamento

1. – DEFINIZIONI:

1.1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si intende quale struttura mobile di riparo una struttura temporanea non ancorata permanentemente al terreno utilizzata per proteggersi dalla pioggia e agenti atmosferici. Tra tali strutture sono ricomprese le tensostrutture e tendoni utilizzati nelle manifestazioni e feste nonché le strutture adibite a riparo temporaneo in affiancamento ad edifici destinati al turismo sociale.

2. – DIMENSIONI:

2.1. La superficie della/e struttura/e non dovrà superare complessivamente i 200 mq.

3. – MATERIALI:

3.1. Tessuto di Tende e ombrelloni: il tessuto è di tipo impermeabile, anche di tipo plastico, non rigido.
3.2. Colori tende e ombrelloni: il colore delle tende ombreggianti o degli ombrelloni non deve essere vivace, preferibilmente ricompreso nella gamma delle terre scure tipo ocra, grigio, verde. Per uno stesso edificio tende e ombrelloni devono essere al massimo di due colori diversi.

4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

4.1. gli ancoraggi dovranno essere di tipo mobile con assenza di plinti di fondazione o simili strutture permanenti;
4.2. al termine della manifestazione tutte le strutture, comprese quelle di ancoraggio, dovranno essere rimosse e ripristinato lo stato originario dei luoghi.
4.3. In base all'art. 5.1.15 è possibile derogare al divieto di allestimento di tali strutture mobili e occasionali solo mediante autorizzazione dalla Giunta esecutiva del Parco sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento.
4.4. Per motivi di salvaguardia ambientale il posizionamento di strutture mobili di riparo potrà avvenire, con le modalità di cui al comma precedente, unicamente nelle Riserve Controllate C, nelle Riserve Guidate B4 e B6 e nelle aree individuate a parcheggio dal PdP.
4.5. Il periodo di permanenza delle strutture mobili dovrà essere strettamente limitato ai soli giorni della manifestazione o del suo utilizzo a fini turistici e dei giorni strettamente necessari al montaggio e allo smontaggio con esclusione del periodo invernale per le Riserve Guidate B4 e B6.

Chioschi

(Ex articolo 19.7.1. del PdP)

ART. 19 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE

19.7. Previa autorizzazione del Parco, entro le aree sciabili e per il solo periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno, per le seguenti finalità:

19.7.1. a supporto degli esercizi pubblici esistenti; tali costruzioni, nel numero massimo di una per ogni esercizio pubblico, potranno avere una superficie coperta massima di mq 5,00 e altezza massima al colmo di ml 3,00 e dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 20 ml dalla struttura principale dell'esercizio pubblico;

19.8. Un apposito Regolamento, approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione, andrà a disciplinarne le principali caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente, quali la tipologia edilizia, i materiali di costruzione, le dimensioni massime, ecc..

Regolamento

1. – DEFINIZIONI:

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

1.1. Superficie massima coperta: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti i volumi emergenti del manufatto.

1.2. Sporti di gronda: è la distanza misurata in orizzontale tra il paramento verticale della muratura o del tamponamento esterno e la linea inferiore della falda di copertura.

1.3. Distanza massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento: è la massima distanza misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.

1.4. Pendenza delle falde di copertura: è la linea di massima pendenza della copertura il cui valore è quello contenuto nel documento "IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA" già adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per manufatti con un solo piano.

1.5. Altezza del fabbricato: è l'altezza di ciascun fronte misurata dal piano di spiccato (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno alla linea dell'estradosso del manto di copertura al colmo, "sopra il manto di copertura", nel caso di copertura a due falde, o fino al punto di incrocio superiore delle falde di copertura nel caso di 4, 6 o 8 falde o simili.

2. - DIMENSIONI:

2.1. Superficie massima coperta: massimo 5,00 mq..

2.2. Sporti di gronda: massimo 0,60 ml..

2.3. Distanza massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento: massimo 20,00 ml..

2.4. Pendenza delle falde di copertura: intorno al 45% equivalente a circa 25°.

2.5. Altezza massima del fabbricato: non superiore a 3,00 ml..

3. – MATERIALI:

3.1. Manto di copertura: in scandole di larice a spacco posato su tavole grezze di larice o abete; mantovane in assi di larice semplici non sagomate e con nodi di fissaggio a bietta.

3.2. Struttura portante: in legno di larice o di abete, grezza e squadrata, naturale, di dimensioni in sezione non superiori a 18x16 cm..

3.3. Lattoneria: nei casi in cui sia prevista la presenza di elementi metallici di completamento della copertura, come pluviali, canali di gronda, scossaline, ecc., questi dovranno essere in rame.

3.4. Tamponamenti: nei casi in cui siano previsti tamponamenti, questi saranno costituiti esternamente da tavole rustiche di legno di abete o larice naturale, poste in orizzontale o in verticale.

4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

4.1. Decori-Insegne Pubblicitarie: Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo. Le insegne di riconoscimento dovranno essere in legno e di dimensioni ridotte.

4.2. Forme particolari: il chiosco può essere anche senza copertura.

5. – SCHEMA TIPO:

5.1. Schemi disegni tipologici: lo schema tipologico allegato al presente regolamento costituisce tipologia di riferimento, non strettamente vincolante.

esercizio
pubblico di
riferimento


anza massima

- 20 ml

izio
co di
ento


PIANTA BASE

chiosco




eserc
pubbli
riferim


PROSPETTO DELLA PIANTA OTTAGONALE O ESAGONALE




PIANTA COPERTURA OTTAGONALE O ESAGONALE



PROSPETTO DELLA PIANTA QUADRATA



PIANTA COPERTURA QUADRATA



Cabine per campi di gara

(Ex articolo 19.7.2. del PdP)

ART. 19 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE

19.7. Previa autorizzazione del Parco, entro le aree sciabili e per il solo periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno, per le seguenti finalità:

19.7.2. a supporto dell'attività agonistica dello sci (partenze e arrivi dei campi di gara) nel numero massimo di due per pista da sci e con una superficie coperta massima di mq 5,00 e altezza massima al colmo di ml 3,00;

19.8. Un apposito Regolamento, approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione, andrà a disciplinarne le principali caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente, quali la tipologia edilizia, i materiali di costruzione, le dimensioni massime, ecc..

Regolamento

1. – DEFINIZIONI:

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

1.1. Superficie massima coperta: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti i volumi emergenti del manufatto.

1.2. Sporti di gronda: è la distanza misurata in orizzontale tra il paramento verticale della muratura o del tamponamento esterno e la linea inferiore della falda di copertura.

1.3. Pendenza delle falde di copertura: è la linea di massima pendenza della copertura il cui valore è quello contenuto nel documento "IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA" già adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per manufatti con un solo piano.

1.4. Altezza del fabbricato: è l'altezza di ciascun fronte misurata dal piano di spiccato (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno alla linea dell'estradosso del manto di copertura al colmo, "sopra il manto di copertura".

2. - DIMENSIONI:

2.1. Superficie massima coperta: non superiore a 5,00 mq..

2.2. Sporti di gronda: massimo 0,60 ml..

2.3. Pendenza delle falde di copertura: intorno al 45% equivalente a circa 25°.

2.4. Altezza del fabbricato: non superiore a 3,00 ml..

3. – MATERIALI:

3.1. E' preferibile l'utilizzo del legno. Il Parco si riserva di valutare anche altre soluzioni per la copertura e la struttura.

4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

4.1. Periodo di utilizzo: dal 1 novembre al 30 aprile.

Basi logistiche scuole di sci

(Ex articolo 19.7.3. del PdP)

ART. 19 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE

19.7. Previa autorizzazione del Parco, entro le aree sciabili e per il solo periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno, per le seguenti finalità:

19.7.3. come base logistica per scuole di sci; tali costruzioni, nel numero massimo di una per zona sciistica di Madonna di Campiglio (Pradalago, 5 Laghi, Grostè e Spinale), potranno avere una superficie coperta massima di mq 10,00 e dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 50 ml da esercizi pubblici o stazioni funiviarie esistenti e a bordo pista; tali strutture andranno rimosse al termine della stagione invernale.

19.8. Un apposito Regolamento, approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione, andrà a disciplinarne le principali caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente, quali la tipologia edilizia, i materiali di costruzione, le dimensioni massime, ecc..

Regolamento

1. – DEFINIZIONI:

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

1.1. Superficie massima coperta: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti i volumi emergenti del manufatto.

1.2. Sporti di gronda: è la distanza misurata in orizzontale tra il paramento verticale della muratura o del tamponamento esterno e la linea inferiore della falda di copertura.

1.3. Distanza Massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento: è la massima distanza misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.

1.4. Pendenza delle falde di copertura: è la linea di massima pendenza della copertura il cui valore è quello contenuto nel documento "IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA" già adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per manufatti con un solo piano.

1.5. Altezza del fabbricato: è l'altezza di ciascun fronte misurata dal piano di spiccato (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno alla linea dell'estradosso del manto di copertura al colmo, "sopra il manto di copertura".

2. - DIMENSIONI:

2.1. Superficie massima coperta: non superiore a 10,00 mq..

2.2. Sporti di gronda: massimo 0,60 ml..

2.3. Distanza massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento: massimo 50,00 ml..

2.4. Pendenza delle falde di copertura: intorno al 45% equivalente a circa 25°.

2.5. Altezza del fabbricato: non superiore a 3,00 ml..

3. – MATERIALI:

3.1. Manto di copertura: in scandole di larice a spacco posato su tavole grezze di larice o abete; mantovane in assi di larice semplici non sagomate e con nodi di fissaggio a bietta.

3.2. Struttura portante: in legno di larice o di abete, grezza e squadrata, naturale, di dimensioni in sezione non superiori a 18x16 cm..

3.3. Lattoneria: nei casi in cui sia prevista la presenza di elementi metallici di completamento della copertura, come pluviali, canali di gronda, scossaline, ecc., questi dovranno essere in rame.

3.4. Tamponamenti: nei casi in cui siano previsti tamponamenti, questi saranno costituiti esternamente da tavole rustiche di legno di abete o larice naturale, poste in orizzontale o in verticale.

4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

4.1. Decori-Insegne Pubblicitarie: Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo. Le insegne di riconoscimento dovranno essere in legno e di dimensioni ridotte.

4.2. Periodo di utilizzo: dal 1 novembre al 30 aprile.


5. – SCHEMA TIPO:

5.1. Schemi disegni tipologici: lo schema tipologico allegato al presente regolamento costituisce tipologia di riferimento, non strettamente vincolante.


DISTANZE

distanza massima


50 ml




esercizio
pubblico o
stazione
funiviaria




SEZIONE



SUPERFICIE COPERTA




prospetto 1




— 4,00 —

prospetto 2




prospetto 3



2,50

prospetto 4



Incongrui tecnologici

(Ex articolo 34.10.1.5. del PdP)

ART. 34 - INTERVENTI CONSERVATIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ARCHITETTONICO E CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

34.10.1. "I" - MANUFATTO INCONGRUO

34.10.1.5. I manufatti incongrui, i quali presentino una destinazione equipollente a quella dei manufatti tecnologici (classe VII), possono essere riclassificati mediante il PAG, tenendo conto di criteri classificatori individuati da un apposito Regolamento approvato contestualmente al PAG stesso, nell'ambito del quale possono essere rideterminate, in diminuzione, le volumetrie esistenti. L'effetto della riclassificazione operata dal PAG cesserà automaticamente, con conseguente assoggettamento alla disciplina propria dei manufatti incongrui, ove, entro il termine di anni uno dalla approvazione del PAG, non venga effettuata una riqualificazione architettonica del manufatto, secondo le modalità, di volta in volta, prescritte dal Parco.

34.10.1.6. La norma anzidetta è applicabile ai soli manufatti aventi la funzione tipica di quelli tecnologici esistenti nonché a quelli aventi funzione di deposito per i rifugi non serviti da teleferica, la cui necessità di conservazione sia stata accertata. Ove vengano introdotte modifiche al manufatto riclassificato, tali da far venir meno la relativa connotazione di manufatto tecnologico, ossia di bene a servizio di altro bene principale, il medesimo verrà nuovamente soggetto alla disciplina urbanistica propria dei manufatti incongrui.

Regolamento

1. Su richiesta del proprietario o per iniziativa del Parco, si procede alla riclassificazione degli edifici incongrui con destinazione tecnologica di cui al successivo comma 2, e possono essere riclassificati nell'ambito del P.A.G..

2. Per destinazione tecnologica si intendono i seguenti utilizzi:

- locale generatore;
- cabina elettrica;
- deposito bombole GPL;
- deposito rifiuti per rifugi non serviti da teleferica;
- depositi a supporto teleferiche;
- cisterna;
- opere di presa o di accumulo acqua.

Sono comunque esclusi servizi igienici di fortuna, depositi di materiali vari, garage, ecc...

3. In sede di riclassificazione il Parco procederà ad individuare gli interventi necessari alla riqualificazione del manufatto, che potranno prevedere migliorie architettoniche o la demolizione/ricostruzione.

4. Nel P.A.G. si procederà inoltre a definire le dimensioni massime del nuovo manufatto tecnologico, anche in diminuzione rispetto all'esistente, sulla base di standard dimensionali che comunque non potranno superare le dimensioni volumetriche del manufatto esistente.

5. A seguito dell'approvazione del P.A.G. sarà cura del Parco notificare l'avvenuta riclassificazione al proprietario il quale, dalla data della notifica, dovrà eseguire gli interventi di riqualificazione previsti entro un anno.

6. I termini di cui sopra verranno sospesi per un periodo di tempo pari a quello intercorrente tra il deposito della domanda di autorizzazione del progetto di riqualificazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ed il rilascio della concessione edilizia comunale.

7. La sospensione dei termini di cui al comma precedente, idoneamente documentata, non potrà comunque superare i quattro mesi.

Tende ombreggianti e ombrelloni

(Ex articolo 34.10.13.4. del PdP)

34.10.13. XIV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

34.10.13.1. Gli edifici a destinazione turistica, quali bar-ristoro e strutture ricettive, sono quelli di cui all'elenco D) dell'Art. 33.

34.10.13.2. Al fine di perseguire un miglioramento degli aspetti funzionali ed architettonici, è ammesso una-tantum un aumento dimensionale degli immobili fino ad un massimo del 10 % del volume esistente e comunque per una quantità complessiva unitaria non superiore a 200 mc., salvo deroghe eccezionali da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Esecutiva.

34.10.13.3. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

34.10.13.4. All'esterno di tali esercizi sono ammesse attrezzature di carattere temporaneo sotto forma di tende ombreggianti o serie di ombrelloni che potranno svilupparsi su non più di due lati contigui del pubblico esercizio; uno specifico Regolamento, adottato tramite il Programma annuale di gestione, detterà prescrizioni relative a dimensioni massime, materiali e colori.

Regolamento

1. – DEFINIZIONI:

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

1.1. Tende ombreggianti: strutture ancorate all'edificio per la protezione dal sole e dalla pioggia.

1.2. Ombrelloni: strutture mobili per la protezione dal sole e dalla pioggia; possono essere dotati di uno o più sostegni tipo gazebo.

1.3. Superficie massima coperta da tende, ombrelloni: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale.

2. - DIMENSIONI:

2.1. La superficie massima coperta utilizzabile non può essere superiore alla superficie del sedime dell'edificio di riferimento, e comunque non superiore a 100 mq..

2.2. La superficie deve essere interamente compresa in una fascia massima di 10,00 ml. dall'edificio, estesa a due lati contigui.

3. – MATERIALI:

3.1. Tessuto di Tende e ombrelloni: il tessuto è di tipo impermeabile, anche di tipo plastico, non rigido.

3.2. Colori tende e ombrelloni: il colore delle tende ombreggianti o degli ombrelloni non deve essere vivace, preferibilmente ricompreso nella gamma delle terre scure tipo ocra, grigio, verde. Per uno stesso edificio tende e ombrelloni devono essere al massimo di due colori diversi.

4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

4.1. Insegne Pubblicitarie: non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo.

4.2. Aperture laterali: le strutture devono essere aperte sul perimetro.


4.3. Abbinamenti: gli ombrelloni sparsi potranno essere abbinati anche alle tende ombreggianti per quel che riguarda materiali e colori.

OCCUPAZIONE PLANIMETRICA

tende ombreggianti e ombrelloni, continui o sparsi



max 10 ml.



Legnaie - deposito

(Ex articolo 34.10.15. del PdP)

34.10.15. XVI – LEGNAIE-DEPOSITO

34.10.15.1. E' consentita, all'interno del territorio del Parco la realizzazione di manufatti ad uso legnaia – deposito, non costituenti volume urbanistico, esclusivamente a servizio degli edifici ricompresi nelle classi "III – IV – V – VIII - IX – X – XII – XIV e XV" che ne siano sprovvisti alla data di prima adozione del presente piano, e nel rispetto dei limiti che seguono.

34.10.15.2. E' consentita la costruzione di un unico manufatto accessorio (legnaia deposito) a servizio di ciascun edificio avente la classificazione sopra evidenziata, anche se diviso in più porzioni materiali oppure se costituito da particelle edificiali contigue.

34.10.15.3. La possibilità di realizzazione di legnaie-deposito è subordinata alla preventiva eliminazione, entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, di manufatti incongrui presenti sul territorio del Parco, ove il proprietario dell'intero, o di parte dell'edificio per il quale è richiesta la costruzione di legnaia sia proprietario, anche di manufatti incongrui di cui all'art. 34.10.1.

34.10.15.4. Nel caso che l'edificio per il quale è richiesta la costruzione di legnaia appartenga a più proprietari, la costruzione della legnaia sarà assentita solo previo accordo scritto tra tutti i comproprietari.

34.10.15.5. La superficie coperta della struttura non potrà superare il 15% del sedime dell'edificio a servizio del quale la stessa viene realizzata e non potrà, in ogni caso, superare una superficie complessiva di 12 mq..

34.10.15.6. In sede di emanazione del parere di competenza del Parco, il medesimo verificherà, di volta in volta, se la costruzione del manufatto accessorio, da fruire quale legnaia, possa essere effettuato in aderenza all'edificio principale, o mediante la creazione di un autonomo manufatto, distaccato dal medesimo. Nella seconda ipotesi la legnaia – deposito, dovrà essere ubicata a una distanza massima di ml 20 dall'edificio principale e dovrà avere un distacco minimo dal medesimo pari a m. 3,00, salvo indicazioni diverse in considerazione di particolari esigenze di tutela paesaggistica-ambientale.

34.10.15.7. Nel caso in cui la legnaia venga costruita in aderenza all'edificio principale essa dovrà presentare almeno due facce aperte, mentre qualora la legnaia costituisca un manufatto autonomo essa dovrà presentare almeno tre facce aperte; nell'ambito di tale struttura può essere previsto il tamponamento parziale del manufatto ai fini della realizzazione, all'interno del relativo sedime, di un locale deposito chiuso, purchè avente una superficie massima non superiore a 1/3 della superficie complessiva della struttura; nel caso tali manufatti si pongano a servizio di un fondo prativo di dimensioni superiori ad un ettaro la superficie del locale chiuso potrà essere ampliato fino al 50% della superficie complessiva e per una superficie comunque non superiore a mq 4.

34.10.15.8. Le caratteristiche tipologiche del manufatto previsto dal presente articolo saranno definite tramite uno specifico Regolamento approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione. Non sono consentiti, in aggiunta alle legnaie aventi i limiti e le conformazioni anzidette, tettoie aperte attigue.

34.10.15.9. Non è consentita la possibilità di realizzazione di legnaie a servizio di edifici che abbiano un ingombro volumetrico non superiore a 60 mc.

34.10.15.10. La possibilità di realizzazione dei manufatti anzidetti, per le costruzioni ricompresa all'interno delle aree soggette a programmi di recupero edilizio e funzionale, può essere consentita, in via esclusiva, dai programmi stessi, ove ritenuta compatibile con i fini perseguiti dal programma stesso.

Regolamento

1. – DEFINIZIONI:

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

- 1.1. *Superficie massima Coperta*: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti i volumi emergenti del manufatto.
- 1.2. *Superficie massima Coperta da locale Deposito chiuso*: nel solo caso relativo ai manufatti "Legnaia-Deposito", viene considerata come una parte della superficie massima coperta destinata a Legnaia-Deposito.
- 1.6. *Sporti di Gronda*: è la distanza misurata in orizzontale tra il paramento verticale della muratura o del tamponamento esterno e la linea inferiore della falda di copertura.
- 1.7. *Distanza Minima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento*: è la minima distanza misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.
- 1.8. *Distanza Massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento*: è la massima distanza misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.
- 1.9. *Pendenza delle falde di Copertura*: è la linea di massima pendenza della copertura il cui valore è quello contenuto nel documento "IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA" già adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per manufatti con un solo piano.
- 1.10. *Altezza del Fabbricato*: è l'altezza di ciascun fronte misurata dal piano di spiccato (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno alla linea dell'estradosso del manto di copertura al colmo, "sopra il manto di copertura", nel caso di copertura a due falde, o fino al punto di incrocio superiore delle falde di copertura nel caso di 4, 6 o 8 falde o simili.

2. - DIMENSIONI:

- 2.1. *Superficie massima Coperta*: non superiore al 15% della superficie dell'edificio di servizio e comunque non superiore a 12,00 mq..
- 2.2. *Superficie massima Coperta Deposito Chiuso*: massimo 1/3 della Superficie massima coperta; solo se la superficie pratica di pertinenza è superiore ad 1 ettaro la Superficie massima coperta per deposito chiuso è estesa al 50 % della Superficie massima coperta ma comunque non superiore a 4,00 mq..
- 2.2. *Sporti di Gronda*: massimo 0,60 ml..
- 2.3. *Distanza Minima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento*: 3,00 ml..
- 2.4. *Distanza Massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento*: massimo 20,00 ml..
- 2.5. *Pendenza delle falde di Copertura*: intorno al 45% equivalente a circa 25°.
- 2.6. *Altezza del fabbricato*: non superiore a 3,50 ml..

3. – MATERIALI:

- 3.1. *Manto di copertura*: in scandole di larice a spacco posato su tavole grezze di larice o abete; mantovane in assi di larice semplici non sagomate e con nodi di fissaggio a bietta.
- 3.2. *Struttura portante*: in legno di larice o di abete, grezza e squadrata, naturale, di dimensioni in sezione non superiori a 18x16 cm..
- 3.3. *Lattoneria*: nei casi in cui sia prevista la presenza di elementi metallici di completamento della copertura, come pluviali, canali di gronda, scossaline, ecc., questi dovranno essere in rame.
- 3.3. *Ferramenta*: maniglie, cardini, catenacci e simili, in ferro battuto secondo tipologie tradizionali e tipiche, con esclusione di elementi "cittadini".
- 3.4. *Tamponamenti*: nei casi in cui siano previsti tamponamenti, questi saranno costituiti esternamente da tavole rustiche di legno di abete o larice naturale, poste in orizzontale o in verticale.

4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- 4.1. *Legnaia-Deposito*: solamente il locale deposito potrà essere tamponato a tutta altezza; inoltre la porta di accesso al deposito dovrà necessariamente essere posizionata su uno dei lati minori per permettere l'introduzione di eventuali macchine motofalciatrici o simili. Nel caso di legnaia realizzata in aderenza ad edificio esistente, la stessa deve essere collocata su una delle facciate

corrispondenti alle falde di copertura, anche se sfalsata rispetto alla falda di copertura dell'edificio principale. Non possono essere realizzate legnaie a servizio di edifici con un volume esistente inferiore ai 60 mc.. Nel caso le legnaie siano a servizio di pertinenze prative superiori ad 1 ettaro, la superficie destinata a deposito chiuso potrà essere estesa fino al 50% di quella complessiva, ma comunque non superiore ai 4 mq..


4.2. *Zoccoli di Fondazione*: solamente nel caso di Legnaie-Deposito, al fine di stabilizzare il piano di appoggio delle strutture e di garantire la durata dei materiali lignei a diretto contatto con il terreno, è prevista la realizzazione di plinti isolati interrati in cemento armato su cui appoggiare o inserire i pilastri portanti della struttura.

5. – SCHEMA TIPO:

5.1. *Schemi disegni tipologici*: lo schema tipologico allegato al presente regolamento costituisce tipologia di riferimento, non strettamente vincolante.


EDIFICIO SINGOLO

DISTANZE




EDIFICIO SINGOLO

SUPERFICIE COPERTA




SUPERFICIE COPERTA DEPOSITO




EDIFICIO SINGOLO

SEZIONE




EDIFICIO SINGOLO

prospetto 1




prospetto 2



EDIFICIO SINGOLO

prospetto 3



prospetto 4

